

**Delibera di Giunta – n. 701/2008 - approvata il 19/5/2008**

**Nuove direttive relative alle modalità di funzionamento del fondo destinato ai contributi per la prevenzione e per l'indennizzo dei danni di cui all'art. 18 della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007.**

Publicato sul Bollettino Ufficiale RER n. 102 del 18.06.2008

---

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste :

- la LR n. 157/1992, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", ed in particolare l'art. 26, in base al quale, per far fronte ai danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, è costituito un fondo destinato alla prevenzione e all'indennizzo dei danni medesimi, il cui funzionamento deve essere regolato dalle Regioni con apposite disposizioni;
- la LR n. 8/1994, "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", così come modificata dalla LR n. 16/2007, ed in particolare l'art. 62 della medesima, che prevede l'emanazione, da parte della Regione, di Direttive vincolanti sulle modalità di funzionamento del fondo;

Richiamata la precedente deliberazione n. 2015/ 2003, con la quale si è data attuazione alla predetta norma;

Preso atto che, a distanza di alcuni anni dall'emanazione delle direttive in questione, è emersa l'esigenza di apportarvi alcune modificazioni, sia per sopravvenute norme nazionali cui occorre necessariamente adeguarsi, sia al fine di renderle più rispondenti alle attuali esigenze;

Ritenuto pertanto opportuno approvare, nella formulazione di cui all'allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, le "Nuove direttive relative alle modalità di funzionamento del fondo destinato ai contributi per la prevenzione e per l'indennizzo dei danni di cui all'art. 18 della LR 8/1994, come modificata dalla LR 16/2007";

Viste :

- la LR n. 43/2001, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", e successive modifiche;
- la propria deliberazione 450 del 3 aprile 2007 recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche"

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Agricoltura, Dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della citata LR n. 43/2001 e della predetta deliberazione n. 450/2007;

Su proposta dell'Assessore alla Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile.

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

- 1) di approvare - ai sensi di quanto previsto all'art. 62, lett. e) della LR n. 8/1994 come modificata dalla LR n. 16/2007 - nella formulazione di cui all'allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, le "Nuove direttive relative alle modalità di funzionamento del fondo destinato ai contributi per la prevenzione e per l'indennizzo dei danni di cui all'art. 18 della sopracitata LR 8/1994, come modificata dalla LR 16/2007";
- 2) di stabilire che, dalla data di adozione del presente atto, sono disapplicate le direttive di cui alla propria deliberazione n. 2015 del 20 ottobre 2003;
- 3) di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

NUOVE DIRETTIVE RELATIVE ALLE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL FONDO DESTINATO AI CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE E PER L'INDENNIZZO DEI DANNI DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LR 8/1994, COME MODIFICATA DALLA LR 16/2007

1. Il fondo regionale

Il fondo regionale per il contributo alla prevenzione ed all'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, istituito con l'art. 18 della LR 8/94, come modificata dalla LR 16/2007, è destinato a far fronte, entro i limiti di disponibilità delle risorse previste dall'art. 17, comma 3 della medesima legge regionale, agli oneri posti a carico delle Province.

Sono a carico delle Province, nei rispettivi territori di competenza, gli oneri per i contributi relativi ai danni arrecati da:

- specie cacciabili all'interno delle zone di protezione di cui all'art. 19, nei parchi e nelle riserve naturali regionali, nonché nelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l'esercizio venatorio;
- specie protette in tutto il territorio regionale;
- nutrie e piccioni di città;
- specie cacciabili, compresi gli ungulati in prelievo selettivo, per le quali il prelievo venatorio è temporaneamente vietato per ragioni di pubblico interesse o non consentito dalle Province per esigenze di carattere faunistico-ambientale o per motivazioni connesse alla gestione faunistico-venatoria del territorio;
- sconosciuti nel corso dell'attività venatoria negli istituti di cui al precedente primo alinea.

Per la gestione del fondo ogni Provincia può avvalersi, a fini consultivi, di un Comitato tecnico.

Le risorse finanziarie assegnate al fondo dal bilancio regionale vengono annualmente ripartite tra le Province secondo i seguenti criteri:

- a) la quota destinata alla prevenzione dei danni è attribuita in proporzione alla superficie agro-silvo-pastorale, alla superficie degli ambiti protetti e con riferimento alle attività agricole ivi esercitate, secondo i seguenti pesi percentuali:
  - 25% per la superficie agro-silvo-pastorale provinciale;
  - 35% per la superficie degli ambiti protetti del territorio provinciale;
  - 15% per la superficie provinciale dei seminativi;
  - 25% per la superficie provinciale dei frutteti e dei vigneti;
- b) la quota destinata al contributo per l'indennizzo dei danni è attribuita, entro i limiti di disponibilità delle risorse finanziarie iscritte a bilancio, sulla base dei danni accertati a tutto il 31 ottobre di ogni anno.

A tal fine le Province, entro il 15 novembre di ogni anno, comunicano alla Regione l'ammontare dei danni ammessi a contributo ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo trasmettono le relative informazioni, secondo elementi individuati dalla Regione medesima.

## 2. Beneficiari, colture e attività agricole ammesse a contributo

Possono richiedere il contributo per la prevenzione e/o per danni alle colture o attività agricole esclusivamente gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, muniti di partita IVA, iscritti all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata.

Possono essere oggetto di contributo esclusivamente le produzioni agricole in campo e le opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo, ivi comprese le serre e le serre/tunnel, la cui compromissione può pregiudicare il risultato della coltivazione in atto.

Sono considerate produzioni agricole sia le produzioni vegetali che le produzioni animali, compresi gli allevamenti ittici, oggetto di commercializzazione.

Gli eventuali indennizzi per la perdita di capi di bestiame causata da animali predatori sono determinati ai sensi dell'art. 26 della LR 7 aprile 2000, n. 27 e come tali non rientrano nel fondo regionale, mentre fanno carico al fondo medesimo i contributi per danni arrecati agli allevamenti avicunicoli.

Ai fini del contributo per i danni alle produzioni ittiche, sono considerati i danni provocati in allevamenti intensivi e possono essere ammessi a contributo in vallicoltura i danni manifestatisi alle specie allevate nonostante la messa in atto di una efficace azione di prevenzione.

Sono oggetto di contributo i danni alle specie ittiche di cui è consentito l'allevamento (LR 11/93 art. 13, delibera della Giunta regionale n. 5463 del 9 novembre 1993).

Possono presentare domanda di contributo gli allevatori ittici di acqua dolce o salmastra in regola con le autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti.

## 3. Prevenzione

Al fine di contenere i danni alle produzioni agricole le Province, negli ambiti di propria competenza ed in particolare laddove accertino un'elevata densità agro-forestale di fauna selvatica e dove siano presenti colture danneggiabili o pregiate promuovono, anche su richiesta del conduttore, interventi di prevenzione, compresi i piani di controllo a norma dell'art. 16 della LR 8/94, così come modificata dalla LR 16/2007.

Gli interventi di controllo delle specie di fauna selvatica vengono programmati ed attuati sulla base delle indicazioni contenute nella Carta delle vocazioni faunistiche e nei piani faunistico-venatori provinciali, con particolare riferimento alle necessità di contenimento delle specie maggiormente responsabili di arrecare gravi e ricorrenti danni alle produzioni.

L'attuazione di piani di controllo nei confronti delle specie per le quali le Province intendono richiedere l'autorizzazione al prelievo venatorio in regime di deroga, ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, art. 9, comma 1, lett. a), costituisce criterio preferenziale all'autorizzazione medesima.

L'azione di prevenzione può essere esercitata mediante:

- a) protezione meccanica con recinzioni perimetrali in rete metallica, recinzioni individuali in rete metallica o "sheltr" in materiale plastico, reti antiuccello;
- b) protezione elettrica con filo percorso da corrente elettrica a bassa intensità;
- c) protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore di ampiezza variabile, apparecchi radio, apparecchi con emissione di grida registrate di allarme o di stress.

Inoltre sono possibili interventi di protezione chimica con sostanze repellenti, tali da non arrecare danni alla salute delle persone e degli animali, che agiscono sul gusto e/o sull'olfatto dell'animale, peraltro non ammissibili a contributo.

Oltre a privilegiare interventi ambientali e silvocolturali in grado di offrire alla fauna selvatica fonti trofiche alternative alle produzioni agricole ed agli allevamenti ittici, le Province possono altresì individuare l'uso di altri metodi, mezzi e strumenti ritenuti utili ad esercitare azione di prevenzione.

Al fine di consentire un'opportuna programmazione, gli interessati devono presentare in tempo utile domanda, in carta semplice, alla Provincia competente per territorio, secondo i modelli elaborati dalla Provincia stessa, sulla base degli schemi allegati al presente atto - allegato a) per le produzioni agricole e allegato b) per gli allevamenti ittici - in previsione del possibile verificarsi dell'evento dannoso, valutabile sulla base dei cicli biologici delle specie presenti e delle esperienze pregresse.

La Provincia interviene mettendo a disposizione degli interessati il materiale e gli strumenti necessari all'azione di prevenzione.

Sono esclusi gli interventi per i quali i provvedimenti comunitari e nazionali prevedono contributi finalizzati a tale scopo.

La posa in opera del materiale di prevenzione è a carico degli interessati.

La mancata adozione di mezzi di prevenzione, l'inadeguato utilizzo dei medesimi o la non ottemperanza all'azione di prevenzione prescritta dalla Provincia, esonerano la medesima dal pagamento di eventuali danni subiti.

#### 4. Domanda di contributo per danni

L'imprenditore che ha subito un danno da fauna selvatica il cui onere sia a carico della Provincia a norma di quanto indicato al punto 1 ed intenda richiedere il contributo, deve presentare alla Provincia competente la relativa domanda, in carta semplice, secondo i modelli elaborati dalla Provincia stessa sulla base degli schemi allegati al presente atto - allegato c) per i danni arrecati alle produzioni agricole e allegato d) per i danni arrecati agli allevamenti ittici.

Nel caso degli allevamenti ittici, l'imprenditore agricolo è tenuto a segnalare tempestivamente la presenza di uccelli ittiofagi in quantità tale da costituire potenziale pericolo per l'allevamento, così da consentire alla Provincia l'attivazione degli appositi censimenti di cui al punto 7 e a presentare successivamente l'eventuale domanda di contributo per il danno subito.

Segnalazioni e/o domande pervenute alla Provincia in data tale da pregiudicare le verifiche e le valutazioni di cui sopra esonerano la Provincia dal pagamento del contributo.

#### 5. Accertamento del danno

Le Province, come previsto all'art. 26, comma 3, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedono, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, ad accertare la causa del danno.

Qualora la domanda risulti incompleta, irregolare o errata, la Provincia può concedere 30 giorni per il suo completamento o regolarizzazione; trascorso inutilmente tale termine senza che l'imprenditore abbia provveduto al completamento o alle regolarizzazioni, la domanda viene rigettata.

L'accertamento del danno viene effettuato dalla Provincia con proprio personale ritenuto idoneo o con personale esterno, purché abilitato.

Qualora il danno si verifichi in territori classificati a Parco regionale o Riserva naturale, l'accertamento può essere effettuato direttamente dall'Ente interessato, utilizzando personale proprio o della Provincia.

L'accertamento del danno deve essere fatto mediante preavviso al fine di consentire la presenza del richiedente o di un suo delegato.

#### 6. Quantificazione del danno arrecato alle colture o attività agricole esclusi gli allevamenti ittici

Gli importi spettanti agli aventi diritto vengono determinati dal tecnico accertatore, che tiene conto anche delle circostanze naturali che abbiano influito negativamente sull'andamento della stagione agraria.

Nei territori non classificati montani, il contributo non viene concesso se il danno accertato risulta inferiore o pari ad Euro 77,47 – con riferimento all'azienda e non alla singola coltura - e viene calcolato sulla parte eccedente il suddetto importo fino alla concorrenza della disponibilità di bilancio, di cui al comma 3 dell'art. 17 della LR 8/1994 e successive modifiche.

#### 7. Quantificazione del danno arrecato agli allevamenti ittici

La stima del danno viene effettuata dalla Provincia sulla base di appositi censimenti del numero di uccelli ittiofagi presenti sull'impianto, la cui presenza deve essere stata preliminarmente segnalata dall'imprenditore agricolo.

I censimenti devono essere svolti per un periodo e con una frequenza tali da consentire una adeguata stima delle presenze.

I dati così raccolti, integrati con i dati reperibili nella letteratura specializzata relativi ai periodi di permanenza delle specie migratrici e alla quantità di alimento assunto giornalmente dalle diverse specie, sono quindi utilizzabili per ottenere una corretta quantificazione del danno arrecato all'allevamento.

La Provincia provvede altresì ad acquisire dati ritenuti essenziali, quali la valutazione del tipo d'impianto, del rendimento reale del medesimo, delle tecnologie impiegate, nonché degli altri elementi tecnici necessari per la quantificazione complessiva del danno.

In particolare la Provincia può verificare:

- la produzione unitaria programmata dall'azienda all'inizio dell'anno, mediante riscontri obiettivi della semina ed altre operazioni gestionali collegate;
- l'indice di rendimento medio ed unitario realizzato e stimato nei periodi stagionali idonei e classificazione dell'impianto con i parametri ufficiali;
- la produzione finale o quella verificatasi al termine del ciclo produttivo annuale;
- le modalità di conduzione dell'allevamento;
- eventuali circostanze naturali che abbiano influito negativamente sulla produzione dell'allevamento stesso.

La valutazione economica dei danni accertati secondo le modalità ed i predetti criteri tecnici dovrà essere considerata, sotto il profilo peritale, come il mancato reddito annuale dell'azienda conduttrice

l'impianto derivato esclusivamente dall'azione di prelievo predatorio provocata dalle specie faunistiche presenti nell'impianto.

Per il calcolo del prezzo unitario, si fa riferimento ai prezzi medi di mercato dell'anno in corso.

Qualora la superficie dell'allevamento venga destinata in tutto o in parte all'attività venatoria, le Province possono intervenire fino al 30% del contributo spettante.

OGGETTO: Domanda di contributo per la prevenzione di danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole esclusi gli allevamenti ittici.

Il sottoscritto ..... nato a ..... il .....  
 residente a ..... (..) in .....  
 Codice Fiscale ..... P. IVA .....  
 telefono ..... in qualità di ..... del potere  
 sito nel Comune di ..... frazione .....  
 via ..... n. ....  
 della superficie complessiva di ha. ....  
 ricompresa in ZRC..... Oasi.... Parco.... Rifugio.... ATC.... AV....

FA RICHIESTA

dei seguenti materiali per la prevenzione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole:

MATERIALE	QUANT. O N. PIANTE	COLTURA	HA.	SPECIE RITENUTA RESPONSABILE DEL DANNO PREVISTO
RETINE PER LEPRI	N. ....	.....	.....	.....
RETI PER RECINZIONI	MT. ....	.....	.....	.....
DETONATORI	N. ....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

Dichiara di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile e di essere munito di partita IVA.

Prende atto che la mancata adozione di mezzi di prevenzione, qualora prevista dalle vigenti disposizioni, l'inadeguato utilizzo dei medesimi o la non ottemperanza all'azione di prevenzione prescritta dalla Provincia esonera la medesima dal pagamento di eventuali danni subiti.

Data ..... Firma .....

OGGETTO: Domanda di contributo alla prevenzione per danni arrecati da uccelli ittiofagi alle produzioni ittiche.

Il sottoscritto ..... nato a ..... il .....  
 residente a ..... (..) in .....  
 Codice Fiscale ..... P. IVA .....  
 telefono ..... in qualità di ..... dell'allevamento intensivo/estensivo  
 sito nel Comune di ..... frazione .....  
 via ..... n. ....  
 della superficie complessiva di ha. ....  
 ricompresa in ZRC.... Oasi.... Parco.... Rifugio.... ATC.... AV.....  
 titolare dell'autorizzazione n. .... del ..... rilasciata da.....

FA RICHIESTA

dei seguenti materiali per la prevenzione dei danni da uccelli ittiofagi:

MATERIALE	QUANTITA'	SUPERFICIE DA PROTEGGERE HA.	SPECIE RITENUTA RESPONSABILE DEL DANNO PREVISTO
RETI	MT. ....	.....	.....
DETONATORI	N. ....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

Dichiara di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile e di essere munito di partita IVA.

Prende atto che la mancata adozione di mezzi di prevenzione, qualora prevista dalle vigenti disposizioni, l'inadeguato utilizzo dei medesimi o la non ottemperanza all'azione di prevenzione prescritta dalla Provincia, esonera la medesima dal pagamento di eventuali danni subiti.

Data ..... Firma.....

OGGETTO: Domanda di contributo per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole esclusi gli allevamenti ittici

Il sottoscritto ..... nato a ..... il .....  
 residente a ..... (...) in .....  
 Codice Fiscale ..... P. IVA .....  
 telefono ..... in qualità di ..... del podere  
 sito nel Comune di ..... frazione .....  
 via ..... n. ....  
 della superficie complessiva di ha. ....  
 ricompresa in ZRC..... Oasi.... Parco.... Rifugio.... ATC.... AV....

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e per gli effetti di cui all'art.4 della Legge 4/1/1968 n. 15, - di aver subito i seguenti danneggiamenti causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e/o zootecniche ed agli impianti appresso indicati:

PRODUZIONE DANNEGGIATA	SUP.INTERES-SATA IN HA. O N. PIANTE COLPITE	SPECIE CAUSA DEL DANNO	AMMONTARE PRESUNTO DEL DANNO	DATA PRESUNTA RACCOLTO
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

- di aver eseguito i seguenti interventi di prevenzione:  
 .....
- di aver aderito ai seguenti aiuti comunitari:  
 .....
- di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art.2135 del Codice civile e di essere munito di partita IVA.

CHIEDE

che venga al più presto effettuato il sopralluogo per l'accertamento e la valutazione del danno ed il relativo indennizzo.

Si impegna a fornire su richiesta i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la proprietà o il titolo di possesso del fondo;
- planimetria catastale o estratto di mappa con evidenziate le particelle colpite (in fotocopia);
- certificato catastale particellare (in fotocopia);
- .....

Prende atto che qualora la documentazione allegata alla domanda risulti incompleta, la Provincia può concedere 30 giorni per il suo completamento; trascorso inutilmente tale termine, il richiedente viene ritenuto rinunciatario e la domanda viene archiviata.

Data ..... Firma .....

OGGETTO: Domanda di contributo per l'indennizzo dei danni arrecati dagli uccelli ittiofagi alle produzioni ittiche.

Il sottoscritto ..... nato a ..... il .....  
 residente a ..... (...) in .....  
 Codice Fiscale ..... P. IVA .....  
 telefono ..... in qualità di ..... dell'allevamento intensivo/estensivo  
 sito nel Comune di ..... frazione .....  
 via ..... n. ....  
 della superficie complessiva di ha. ....  
 ricompresa in ZRC.... Oasi.... Parco.... Rifugio.... ATC.... AV.....  
 titolare dell'autorizzazione n. .... del ..... rilasciata da.....

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e per gli effetti di cui all'art.4 della Legge 4/1/1968 n. 15, - di aver subito il seguente danno causato da uccelli ittiofagi alle produzioni ittiche appresso indicate:

SPECIE ALLEVATA	PRODUZIONE TOTALE	PRODUZIONE DANNEGGIATA QUANTITA'	PRODUZIONE DANNEGGIATA DIMENSIONE	SPECIE CAUSA DEL DANNO	AMMONTARE PRESUNTO DEL DANNO
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....

- di aver messo in atto, per le medesime superfici, le seguenti opere di prevenzione  
 .....
- di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art.2135 del Codice civile e di essere munito di partita IVA.
- di essere in regola con le autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti.

CHIEDE

che venga al più presto effettuato il sopralluogo per l'accertamento e la valutazione del danno ed il relativo indennizzo.

Si impegna a fornire su richiesta i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la proprietà o il titolo di possesso del fondo;
- .....

Prende atto che qualora la documentazione allegata alla domanda risulti incompleta, la Provincia può concedere 30 giorni per il suo completamento; trascorso inutilmente tale termine, il richiedente viene ritenuto rinunciatario e la domanda viene archiviata.

Data ..... Firma .....